

Accordo intercantonale sulle università

Adottato dall'Assemblea generale del CDPE il 20 febbraio 1997

Approvato dal DFI il 7 agosto 1998

(Stato 25 maggio 1999)

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ L'accordo regola, a livello intercantonale, l'accesso alle università nel rispetto del principio della parità di trattamento e fissa la compensazione da versare ai cantoni universitari.

² Esso favorisce in questo modo la realizzazione di una politica universitaria svizzera coordinata.

Art. 2 Definizioni

¹ È definito cantone contraente un cantone che ha aderito all'accordo. È definito cantone debitore un cantone contraente che deve versare contributi per i suoi cittadini.

² È definito cantone universitario un cantone contraente che gestisce un'università riconosciuta o un istituto universitario sovvenzionato dalla Confederazione che offre una formazione iniziale completa (art. 2 della legge del 22 marzo 1991¹ sull'aiuto alle università).

Art. 3 Principi

¹ I cantoni debitori versano ai cantoni universitari un contributo annuale per i costi di formazione dei loro cittadini.

² I cantoni universitari garantiscono agli studenti provenienti dai cantoni contraenti lo stesso trattamento di quello riservato ai propri.

Art. 4 Politica universitaria

¹ I cantoni universitari coordinano la politica universitaria. Essi coinvolgono i cantoni non universitari ai lavori e alle decisioni in modo appropriato e garantiscono loro un posto negli organi comuni.

² I cantoni universitari collaborano con la Confederazione e coordinano la loro politica con quella dei cantoni e della Confederazione in materia di scuole universitarie professionali.

RU 1999 1503

¹ RS 414.20

³ Gli accordi di portata nazionale, che i cantoni universitari concludono in applicazione del capoverso 1, sono sottoposti per preavviso alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

⁴ I cantoni universitari informano periodicamente la Commissione dell'Accordo sulle università (art. 16) e la CDPE.

Art. 5 Principato del Liechtenstein

Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo. Ad esso spettano i diritti e incombono i doveri di un cantone contraente.

Art. 6 Cantoni partecipanti al finanziamento di un'università

I cantoni contraenti che partecipano al finanziamento di un'università non sono tenuti a versare al cantone universitario in questione i contributi ai sensi del presente accordo, nella misura in cui la loro partecipazione finanziaria raggiunge o supera l'ammontare dei contributi previsti alla sezione 4.

Art. 7 Cantone debitore

¹ È considerato debitore il cantone contraente in cui lo studente ha il domicilio civile (art. 23 – 26 CC²) al momento del rilascio dell'attestato che lo abilita ad accedere agli studi universitari.

² Nel caso in cui uno studente, dopo aver ottenuto un titolo universitario (licenza, diploma o altro certificato), intraprende un nuovo studio universitario, è considerato debitore il cantone contraente dove egli ha il domicilio civile al momento dell'inizio del nuovo studio (inizio del semestre).

Sezione 2: Studenti

Art. 8 Definizione di studente

¹ È uno studente ai sensi di questo accordo la persona immatricolata presso un'università o un altro istituto universitario di un cantone contraente giusta l'articolo 2.

² I contributi sono versati per i seguenti gradi di studio:

- a. fino al primo diploma: cicli di studio che portano alla licenza o al diploma e cicli di studio che portano a certificati non accademici;
- b. dottorato: cicli di studio che portano al dottorato.

³ Per studenti in congedo non sono versati contributi.

Art. 9 Determinazione dell'effettivo degli studenti

¹ L'effettivo degli studenti è stabilito secondo i criteri del sistema d'informazione universitario svizzero dell'Ufficio federale della statistica.

² Gli studenti sono attribuiti a uno dei tre gruppi di facoltà seguenti:

Gruppo di facoltà I: scienze umane e scienze sociali;

Gruppo di facoltà II: scienze esatte, naturali e tecniche, farmacia, ingegneria, e i primi due anni di medicina umana, dentaria e veterinaria;

Gruppo di facoltà III: medicina umana, dentaria e veterinaria dal terzo anno in poi (formazione clinica).

³ In caso di dubbio, la Commissione dell'Accordo sulle università decide in merito all'attribuzione a uno dei tre gruppi di facoltà.

⁴ I cantoni contraenti hanno il diritto di consultare le liste nominative degli studenti per i quali pagano i contributi.

Sezione 3: Accesso alle università e parità di trattamento**Art. 10** Parità di trattamento in caso di restrizioni per l'ammissione agli studi

¹ Nel caso di restrizioni per l'ammissione agli studi, gli studenti di tutti i cantoni contraenti beneficiano degli stessi diritti degli studenti del cantone universitario.

² Ogni cantone universitario che rilascia restrizioni per l'ammissione agli studi richiede il preavviso della Commissione dell'Accordo sulle università.

³ Se la disponibilità di posti per una disciplina è insufficiente in una o più università, gli studenti possono essere trasferiti in altre università, nella misura in cui vi siano posti disponibili. La Commissione dell'Accordo sulle università designa il servizio addetto ai trasferimenti.

Art. 11 Trattamento degli studenti di cantoni non contraenti

¹ Gli studenti di cantoni non contraenti non possono prevalersi del diritto alla parità di trattamento.

² Essi sono ammessi ad un'università solo nella misura in cui vi sono posti sufficienti per gli studenti dei cantoni contraenti.

³ Essi dovranno pagare tasse supplementari corrispondenti almeno all'ammontare dei contributi giusta l'articolo 12.

Sezione 4: Contributi

Art. 12 Ammontare dei contributi

¹ I contributi forfettari per studente sono i seguenti:

Anno	Gruppo di facoltà I fr.	Gruppo di facoltà II fr.	Gruppo di facoltà III fr.
1999	9 500	17 700	22 700
2000	9 500	19 467	30 467
2001	9 500	21 233	38 233
2002	9 500	23 000	46 000
2003	9 500	23 000	46 000

² La metà dei contributi sopra menzionati è dovuta per gli studenti del semestre d'inverno, l'altra metà per gli studenti del semestre d'estate.

Art. 13 Riduzione per perdita dovuta a migrazione elevata

¹ I contributi dovuti dai cantoni di Uri, Vallese e Giura sono ridotti del 10 per cento; quelli dei cantoni Glarona, Grigioni e Ticino del 5 per cento.

² La riduzione per perdita dovuta a migrazione è a carico dei cantoni universitari, proporzionalmente alla percentuale dei contributi per studenti extra-cantionali ad essi versati.

Art. 14 Durata dell'obbligo di pagamento

¹ L'obbligo di pagamento è limitato:

- a. a 12 semestri per studenti immatricolati nelle discipline dei gruppi di facoltà I e II;
- b. a 16 semestri per gli studenti immatricolati nelle discipline del gruppo di facoltà III.

² È presa in considerazione la durata totale di immatricolazione a una o più università e istituti universitari svizzeri.

³ Se uno studente intraprende un nuovo studio dopo aver ottenuto un diploma o una licenza universitari (art. 7 cpv. 2), il calcolo del numero di semestri riparte da zero. Il dottorato nella stessa disciplina non è considerato un nuovo studio.

Art. 15 Riduzione per tasse d'iscrizione elevate

I cantoni universitari possono riscuotere tasse d'iscrizione individuali eque. Se esse sorpassano la soglia massima fissata dalla Commissione dell'Accordo sulle università, i contributi stabiliti all'articolo 12 sono ridotti dell'importo eccedente.

Sezione 5: Esecuzione

Art. 16 Commissione dell'Accordo sulle università

¹ La Commissione dell'Accordo sulle università controlla l'esecuzione del presente accordo.

² Essa è nominata in modo paritetico dalla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDF); si compone di quattro rappresentanti di governo di cantoni universitari e di quattro rappresentanti di governo di cantoni non universitari.

³ Un rappresentante della Confederazione partecipa alle riunioni con voto consultivo.

⁴ La Commissione dell'Accordo sulle università ha in particolare i seguenti compiti:

- a. sorveglia l'attività del segretariato dell'accordo;
- b. prende le decisioni correnti necessarie per l'esecuzione dell'accordo;
- c. presenta proposte di soluzione su questioni importanti ai governi dei cantoni contraenti; previamente sono di regola sentiti i comitati della CDPE e della CDF.

Art. 17 Segretariato

Il Segretariato della CDPE funge da segretariato dell'accordo. Esso tratta gli affari correnti dell'accordo.

Art. 18 Termine di pagamento

¹ La Commissione dell'Accordo sulle università fissa i termini di versamento e di accredito dei contributi.

² Essa può fissare un interesse moratorio per i pagamenti tardivi. L'interesse moratorio non può essere più elevato di quello riscosso nell'ambito dell'imposta federale diretta.

Art. 19 Compensazione

I contributi che un cantone contraente deve versare ad un altro cantone contraente sono compensati con i crediti che esso vanta nei confronti del medesimo cantone in virtù del presente accordo.

Art. 20 Interessi sui contributi

¹ I costi di esecuzione del presente accordo sono finanziati con il ricavo derivante dagli interessi sui contributi versati.

² La Commissione dell'Accordo sulle università può decidere di utilizzare il ricavo derivante dagli interessi per altri compiti connessi con l'esecuzione dell'accordo.

Sezione 6: Istanze di ricorso

Art. 21 Istanza d'arbitrato

Un'istanza d'arbitrato nominata dalla Commissione dell'Accordo sulle università statuisce definitivamente sui litigi concernenti l'effettivo degli studenti, l'attribuzione degli studenti a uno dei tre gruppi di facoltà e l'obbligo contributivo dei cantoni.

Art. 22 Tribunale federale

Il Tribunale federale giudica su azione di diritto pubblico giusta l'articolo 83 lettera b della legge federale sull'organizzazione giudiziaria³ i litigi che potrebbero nascere tra cantoni in ragione del presente accordo. Resta riservato l'articolo 21.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 23 Adesione

L'adesione all'accordo è comunicata al Segretariato generale della CDPE.

Art. 24 Proroga e denuncia

¹ L'accordo può essere denunciato per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di due anni.

² L'accordo può essere denunciato, la prima volta, per il 31 dicembre 2003.

³ Se l'accordo non è denunciato, esso si ritiene prorogato di anno in anno.

Art. 25 Numero minimo di cantoni contraenti

Il presente accordo esplica i suoi effetti allorquando almeno la metà dei cantoni universitari e la metà dei cantoni non universitari vi hanno aderito, e sin quando tale quorum è garantito.

Art. 26 Adattamento dei contributi e delle riduzioni

¹ La Commissione dell'Accordo sulle università può:

- a. adattare l'importo dei contributi in funzione dell'evoluzione dei costi della formazione, la prima volta con effetto dal 1° gennaio 2004;
- b. adattare l'importo delle riduzioni per perdite dovute a migrazione elevata nella misura in cui subentra una modifica importante della situazione, la prima volta con effetto dal 1° gennaio 2004.

² L'adattamento dei contributi non può essere superiore al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo.

³ RS 173.110

³ La decisione di adattare gli importi dei contributi e delle riduzioni deve essere approvata da almeno cinque membri.

⁴ La Commissione dell'Accordo sulle università comunica la sua decisione almeno due anni e mezzo prima dell'entrata in vigore della stessa.

Art. 27 Durata degli obblighi in caso di denuncia

Un cantone che denuncia l'accordo è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dallo stesso a favore degli studenti immatricolati al momento del suo ritiro.

Tutti i Cantoni hanno aderito all'accordo:

Cantoni	Adesione		Entrata in vigore	
Zurigo	24 agosto	1998	1° gennaio	1999
Berna	17 giugno	1997	1° gennaio	1999
Lucerna	22 giugno	1998	1° gennaio	1999
Uri	5 agosto	1997	1° gennaio	1999
Svitto	4 febbraio	1998	1° gennaio	1999
Obvaldo	29 gennaio	1998	1° gennaio	1999
Nidvaldo	17 giugno	1998	1° gennaio	1999
Glarona	3 maggio	1998	1° gennaio	1999
Zugo	30 aprile	1998	1° gennaio	1999
Friburgo	2 settembre	1997	1° gennaio	1999
Soletta	1° luglio	1998	1° gennaio	1999
Basilea Città	19 novembre	1997	1° gennaio	1999
Basilea Campagna	16 ottobre	1997	1° gennaio	1999
Sciaffusa	30 marzo	1998	1° gennaio	1999
Appenzello Esterno	16 giugno	1997	1° gennaio	1999
Appenzello Interno	16 giugno	1997	1° gennaio	1999
San Gallo	29 novembre	1998	1° gennaio	1999
Grigioni	5 maggio	1998	1° gennaio	1999
Argovia	12 maggio	1998	1° gennaio	1999
Turgovia	27 ottobre	1998	1° gennaio	1999
Ticino	20 aprile	1998	1° gennaio	1999
Vaud	13 agosto	1997	1° gennaio	1999
Vallese	28 settembre	1998	1° gennaio	1999
Neuchâtel	24 marzo	1998	1° gennaio	1999
Ginevra	22 aprile	1998	1° gennaio	1999
Giura	9 settembre	1998	1° gennaio	1999
Principato del Liechtenstein	18/19 giugno	1997	1° gennaio	1999